



COMUNE DI ALPIGNANO
Provincia di Torino

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL
COMMISSARIO STRAORDINARIO**

(Assunti i poteri del Consiglio Comunale – art. 42 TUEL 267/2000)

N. 16 del 28/07/2020

**OGGETTO: NUOVA IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) -
DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2020.**

L'anno duemilaventi, addì ventotto del mese di Luglio alle ore 11:00, in Alpignano, nel palazzo Comunale, assistito dal Segretario Generale GAVAINI dott.ssa Ilaria, ha adottato la seguente deliberazione:

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL
COMMISSARIO STRAORDINARIO N. 16 DEL 28/07/2020**

**OGGETTO: NUOVA IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) -
DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2020.**

**IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Con i poteri spettanti al Consiglio Comunale**

Dato atto che con nota della Prefettura di Torino Protocollo n. 16419/2019 – Area II – del 19/02/2020 (pervenuta al protocollo dell'Ente in data 26/02/2020 – protocollo n. 5407/2020), è stato trasmesso il Decreto del Presidente della Repubblica adottato in data 13/02/2020, di scioglimento del Consiglio Comunale e di nomina del Commissario Straordinario Dott. Paolo Accardi per la provvisoria gestione dell'Ente;

Dato atto che con nota della Prefettura di Torino – Protocollo n. 16419/2019 – Area II – del 09/04/2020 (pervenuta al protocollo dell'Ente in data 10/04/2020 – protocollo n. 8928/2020), è stata nominata Sub-Commissario la D.ssa Francesca Stallone, per coadiuvare il Commissario nell'espletamento dell'incarico;

Premesso che ad opera dell'art. 1 comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, legge di bilancio 2020, è stata istituita la nuova IMU a decorrere dal 1° gennaio 2020.

Considerato che a decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 738 a 783.

Richiamata la disciplina inerente la suddetta imposta, contenuta nei commi da 738 a 783 del succitato art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

Preso atto che i presupposti della nuova IMU sono analoghi a quelli della precedente imposta, come indicato dal comma 740, che conferma il presupposto oggettivo nel possesso di immobili.

Verificato che la norma richiamata ha assoggettato all'IMU tutti gli immobili situati nel territorio comunale, ad esclusione di quelli esentati dalla normativa di riferimento.

Rilevato che, ai sensi della sopraddetta norma, l'imposta si applica sugli immobili presenti sul territorio comunale, così come definiti dalle disposizioni di cui sopra, pur non costituendo presupposto le unità immobiliari adibite ad abitazione principale, ad eccezione di quelle incluse nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e le loro pertinenze.

Verificato che, ai sensi del comma 741, sono definiti gli oggetti imponibili, ossia i fabbricati, le abitazioni principali, le aree edificabili ed i terreni agricoli.

Preso atto che, ai sensi dell'art. 1, comma 742, il Comune è soggetto attivo dell'imposta introdotta e, dunque, ente impositore in relazione alla nuova IMU.

Rilevato che il comma 744 conferma la riserva allo Stato della quota IMU fino alla misura del 7,6 per mille, con riferimento ai fabbricati accatastati nel gruppo "D", ad eccezione del "D/10", riconoscendo ai Comuni le somme derivanti da attività di accertamento, in replica a quanto applicato con la vecchia IMU.

Preso atto che l'aliquota base è stabilita nella misura dello 0,86%, ad eccezione di quella relativa agli immobili accatastati nel gruppo "D", che resta pari allo 0,76%.

Visto il comma 750, che stabilisce l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, nella misura dello 0,1 per cento, con facoltà per i Comuni di ridurla fino all'azzeramento.

Visto il comma 751, che riporta l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, così qualificati fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, indicata nella misura dello 0,1 per cento, con possibilità per i Comuni di aumentarla fino allo 0,25 per cento o di diminuirla fino all'azzeramento.

Considerato che i predetti fabbricati saranno assoggettati all'imposta fino al 2021, mentre saranno esenti a decorrere dal 2022, in presenza delle condizioni suddette.

Visto il comma 752, che consente ai Comuni di modificare l'aliquota di base per i terreni agricoli, fissata nella misura dello 0,76 per cento, con aumento fino all'1,06 per cento o diminuzione fino all'azzeramento.

Visto il comma 753, che indica l'aliquota per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, nella misura di base dello 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, prevedendo la facoltà per i Comuni, mediante deliberazione del consiglio comunale, di aumentarla fino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento.

Visto il comma 754, che stabilisce che l'aliquota base per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli indicati nei precedenti punti, è pari allo 0,86 per cento, fornendo ai Comuni la possibilità, con deliberazione del Consiglio Comunale, di aumentarla fino all'1,06 per cento o di diminuirla fino all'azzeramento.

Visto il comma 755, che disciplina l'aliquota degli immobili non esentati, ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'art. 1, della Legge n. 208/2015, per i quali i Comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06 per cento di cui al comma 754, fino all'1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI), di cui al comma 677, dell'art. 1, della Legge n. 147/2013, nella stessa misura già applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019, alle condizioni di cui al comma 28 dell'art. 1 della Legge n. 208/2015.

Considerato che per le fattispecie di cui al precedente capoverso i Comuni, negli anni successivi, possono solo ridurre la maggiorazione, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento.

Visto il comma 756 che dispone, a decorrere dall'anno 2021, che i comuni, in deroga all'articolo 52 del D.Lgs. n. 446/1997, hanno la possibilità di diversificare le aliquote di cui ai precedenti punti, esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate da apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

Rilevato che, ai sensi del comma 757, anche qualora il Comune non intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate dalla Legge n. 160/2019, la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale, che consente l'elaborazione di un apposito prospetto delle aliquote.

Preso atto che la Risoluzione n. 1/DF del MEF del 18 febbraio 2020 ha chiarito che l'obbligo di compilazione del predetto prospetto delle aliquote della nuova IMU inizierà a decorrere per l'anno d'imposta 2021 e che lo stesso formerà parte integrante della delibera con cui verranno approvate le aliquote dell'imposta comunale.

Atteso che, ai sensi del comma 767, le aliquote e i regolamenti hanno efficacia per l'anno di riferimento purché siano pubblicate sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno.

Rilevato che la pubblicazione di cui al punto precedente prevede l'inserimento del prospetto delle aliquote, di cui al citato comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale.

Rilevato, altresì, che ai sensi del comma 762 il versamento dell'imposta deve avvenire in due rate con scadenza:

- la prima rata, entro il 16 giugno pari all'imposta dovuta per il primo semestre applicando l'aliquota e la detrazione dei dodici mesi dell'anno precedente, entro questa data è possibile il versamento in unica soluzione;
- la seconda rata, entro il 16 dicembre pari al conguaglio sulla base delle aliquote risultanti dal prospetto delle aliquote pubblicate nel sito del Dipartimento delle finanze del MEF alla data del 28 ottobre di ogni anno;
- per la sola rata di acconto di giugno 2020, a seguito dell'emergenza epidemiologica COVID-19, è stato previsto, con delibera del Commissario con i poteri del Consiglio Comunale n. 7 del 09/06/2020 di non differire la scadenza dell'acconto IMU 2020, da effettuarsi entro il 16 Giugno 2020 e di disporre la non applicazione di sanzioni ed interessi nel caso di versamento dell'acconto IMU 2020 entro il 30 Settembre 2020, limitatamente ai contribuenti che hanno registrato difficoltà economiche, da attestarsi entro il 31 Luglio 2020, a pena di decadenza dal beneficio, su modello predisposto dal Comune;

Richiamato il nuovo Regolamento che riorganizza la tassazione sugli immobili adottato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 28/07/2020.

Considerato, in adozione alle previsioni normative illustrate, deliberare le stesse aliquote approvate per l'anno 2019, così come espresso dal Consiglio Comunale con atti n. 65 del 21/12/2018 e n. 68 del 23/12/2019, in base al seguente schema:

CASISTICA DEGLI IMMOBILI	ALIQUOTA	DETRAZIONI
Regime ordinario dell'imposta	10,6‰	
Unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 E A/9 E adibita ad abitazione principale, nella quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente, e relative pertinenze (1 sola per ciascuna categoria catastale C2-C6-C7).	6‰	€ 200,00
Unità immobiliare, esclusa quella classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 E A/9, concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale (disposizioni regolamentari)	9,6‰	
Unità immobiliare, esclusa quella classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 E A/9, concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado, con registrazione del contratto all'agenzia delle entrate e possesso da parte del comodante di massimo due unità abitative nello stesso comune	9,6‰	Con riduzione del 50% della base imponibile
Unità abitativa (e relative pertinenze) posseduta a titolo di proprietà o usufrutto concessa in locazione con contratto agevolato. Si applica all'unità immobiliare di proprietari che concedono in locazione a titolo di abitazione principale alle condizioni definite dagli accordi territoriali di cui all'art. 2, commi 3 e 4, della Legge 431/1998	4‰	Da ridurre al 75%

Dato atto che il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione 2020-2022 è stato definitivamente differito al 30/09/2020 secondo quanto stabilito dall'art. 106, comma 3 bis, del D.L. n. 34 del 19/05/2020 convertito in L. n. 77 del 17/07/2020.

Visto il parere favorevole del Direttore Area Finanziaria in ordine alla regolarità tecnica e contabile sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Testo unico degli enti locali approvato con D.Lgs. n. 267/2000.

Con i poteri spettanti al Consiglio Comunale;

DELIBERA

Per le motivazioni indicate in premessa e che qui si intendono riportate e trascritte per formarne parte integrante e sostanziale, di:

- determinare le seguenti aliquote per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria "IMU" relativamente all'annualità 2020:

CASISTICA DEGLI IMMOBILI	ALIQUOTA	DETRAZIONI
Regime ordinario dell'imposta	10,6‰	
Unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 E A/9 E adibita ad abitazione principale, nella quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano	6‰	€ 200,00

abitualmente e risiedono anagraficamente, e relative pertinenze (1 sola per ciascuna categoria catastale C2-C6-C7).		
Unità immobiliare, esclusa quella classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 E A/9, concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale (disposizioni regolamentari)	9,6‰	
Unità immobiliare, esclusa quella classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 E A/9, concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado, con registrazione del contratto all'agenzia delle entrate e possesso da parte del comodante di massimo due unità abitative nello stesso comune	9,6‰	Con riduzione del 50% della base imponibile
Unità abitativa (e relative pertinenze) posseduta a titolo di proprietà o usufrutto concessa in locazione con contratto agevolato. Si applica all'unità immobiliare di proprietari che concedono in locazione a titolo di abitazione principale alle condizioni definite dagli accordi territoriali di cui all'art. 2, commi 3 e 4, della Legge 431/1998	4‰	Da ridurre al 75%

2. dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2020;
3. di dare atto che relativamente alle scadenze di pagamento il versamento dell'imposta deve avvenire in due rate con scadenza:
 - la prima rata, entro il 16 giugno pari all'imposta dovuta per il primo semestre applicando l'aliquota e la detrazione dei dodici mesi dell'anno precedente, entro questa data è possibile il versamento in unica soluzione;
 - la seconda rata, entro il 16 dicembre pari al conguaglio sulla base delle aliquote risultanti dal prospetto delle aliquote pubblicate nel sito del Dipartimento delle finanze del MEF alla data del 28 ottobre di ogni anno;
 - per la sola rata di acconto di giugno 2020, a seguito dell'emergenza epidemiologica COVID-19, è stato previsto, con delibera del Commissario con i poteri del Consiglio Comunale n. 7 del 09/06/2020 di non differire la scadenza dell'acconto IMU 2020, da effettuarsi entro il 16 Giugno 2020 e di disporre la non applicazione di sanzioni ed interessi nel caso di versamento dell'acconto IMU 2020 entro il 30 Settembre 2020, limitatamente ai contribuenti che hanno registrato difficoltà economiche, da attestarsi entro il 31 Luglio 2020, a pena di decadenza dal beneficio, su modello predisposto dal Comune;
4. inviare il presente atto per la pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre 2020.

Successivamente, con i poteri spettanti al Consiglio Comunale,

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del TUEL 267/2000 e ss.mm.i. considerata la necessità di dar corso con urgenza a tutte le conseguenti attività in materia di IMU 2020.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Sub Commissario Prefettizio
Dott.ssa Francesca Stallone

Il Segretario Generale
GAVAINI dott.ssa Ilaria

Documento firmato digitalmente